

IVA

Gruppo Iva: la compilazione delle dichiarazioni doganali

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

La disciplina del **Gruppo Iva**, contenuta nel **Titolo V-bis D.P.R. 633/1972** ([articoli da 70-bis a 70-duodecies](#)), consente **l'unione di più soggetti passivi d'imposta stabiliti nel territorio dello Stato sotto un'unica partita Iva**; tali soggetti, strettamente vincolati da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, devono manifestare **un'esplicita opzione** vincolante per un triennio e rinnovabile automaticamente.

A seguito dell'esercizio dell'opzione, gli aderenti perdono l'autonoma soggettività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e viene costituito un **distinto soggetto passivo d'imposta**, titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo, dotato di un **proprio numero di partita Iva** e una propria **autonoma iscrizione al Vies**.

In vista della piena operatività della disciplina del Gruppo Iva l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate hanno pubblicato, **in data 24 dicembre 2018**, un **comunicato congiunto** che fornisce indicazioni in merito alle modalità che il nuovo soggetto passivo d'imposta collettivo - il Gruppo Iva - dovrà seguire per operare **in ambito doganale**.

Il comunicato ricorda che, **dal punto di vista operativo**, le partite Iva dei soggetti partecipanti vengono associate alla partita Iva del Gruppo ma non vengono sospese o cessate: in sede di interrogazione o verifica delle singole partite Iva vengono rese le **informazioni riguardanti l'appartenenza** al nuovo soggetto e la **data di decorrenza**.

Come precisato nelle istruzioni per la compilazione del **modello di costituzione del Gruppo Iva (Modello AGI/1)**, **eventuali variazioni riguardanti le partite Iva** dei soggetti partecipanti devono essere comunicate con la modulistica anagrafica ordinariamente prevista, ossia utilizzando il **Modello AA7** - domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva di soggetti diversi dalle persone fisiche o il **Modello AA9** - dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva per imprese individuali e lavoratori autonomi.

A partire dal 1° gennaio 2019 **le dichiarazioni doganali continueranno ad essere presentate da ogni singolo soggetto Iva partecipante al Gruppo Iva**: il singolo soggetto mantiene la titolarità delle autorizzazioni di rilevanza doganale rilasciate dal competente Ufficio delle Dogane (es. AEO, garanzia ed eventuali sue riduzioni o esonero, ecc.), esponendo **il proprio codice identificativo EORI** nella casella 8 del documento doganale (DAU).

Ai fini doganali e fiscali è necessario, inoltre, **collegare le operazioni doganali** poste in essere

dal singolo soggetto Iva con quelle svolte dal Gruppo cui lo stesso partecipa, riportando nella **casella 44** del DAU il **codice documento 05DI** e, nel **campo identificativo**, il **numero di partita Iva attribuito al Gruppo Iva**.

In materia di **plafond Iva**, invece, la [circolare 19/E/2018](#) dell'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti per gli esportatori abituali; in particolare, è stato chiarito che già dal primo anno di efficacia dell'opzione, **il Gruppo Iva può beneficiare dello status di esportatore abituale sulla base del plafond maturato da ciascun partecipante al Gruppo medesimo**, nei limiti dell'ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni assimilate registrate da tutti i partecipanti nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti alla costituzione del Gruppo. La medesima circolare ha inoltre stabilito che, qualora il Gruppo Iva intenda avvalersi della facoltà di acquistare in sospensione d'imposta beni e servizi, la dichiarazione d'intento deve essere trasmessa **telematicamente all'Agenzia delle entrate dal suo rappresentante**.

È tuttavia **consentita la presentazione delle dichiarazioni suddette anche da parte dei singoli partecipanti** al Gruppo medesimo che, in tale ipotesi, vi dovranno indicare, unitamente al proprio codice fiscale, il numero di partita Iva del Gruppo: **quest'ultima modalità di trasmissione non sarà operativa fino ad implementazione dell'apposito programma informatico** e, pertanto, in attesa dell'aggiornamento del *software*, i Gruppi Iva dovranno trasmettere telematicamente le dichiarazioni d'intento indicando obbligatoriamente nei campi Codice fiscale e Partita Iva **il numero di Partita Iva assegnato al Gruppo**.

Per garantire la piena operatività **anche in campo doganale** delle suddette disposizioni, si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ogni singolo partecipante ad un Gruppo Iva potrà utilizzare in dogana il *plafond* Iva **nei limiti dell'ammontare complessivamente spettante al Gruppo**. Con riferimento ad una dichiarazione doganale d'importazione, redatta come descritto in precedenza da parte del singolo partecipante al Gruppo Iva, è necessario presentare la dichiarazione d'intento trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate dal Gruppo medesimo, **indicando nei campi Codice fiscale e Partita Iva il numero di Partita Iva assegnato al Gruppo**, fino ad implementazione del suddetto programma informatico.

Per quanto concerne il **settore delle accise**, infine, resta **immutata la relativa disciplina**: restano in capo all'esercente l'impianto sia gli obblighi derivanti dalla gestione che quelli connessi con la circolazione dei prodotti.

Seminario di specializzazione

**IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO TRA PECULIARITÀ,
INTERROGATIVI ED OPPORTUNITÀ**

Scopri le sedi in programmazione >